REGIONE LAZIO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 56 **PROPOSTA N.** 698

08

DEL 23/02/2016

DEL 25/01/2016

IL PRESIDENTE

REGIONE LAZIO

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI Area: CONCORSI E GEST. GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	
Prot. ndel OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8.		
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO, PERSONALE, E PARI OPPORTUNITA'	
DI CONCERTO	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMO	ONIO E DEMANIO
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 26/01/2016 prot. 900002 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE		

Oggetto: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" – attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità, Personale di concerto con l'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTA la circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n.78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125;

VISTO il D.M. del 14 settembre 2015, recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di Area vasta dichiarato in soprannumero, della croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";

VISTA la legge 31 dicembre 2015, n.17 "*Legge di stabilità regionale 2016*" pubblicata sul B.U.R. n.105 del 31 dicembre 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 7 ottobre 2014, con la quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, con il compito di procedere ad avviare e coordinare la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, per la conseguente formulazione di proposte concernenti la riallocazione delle stesse;

ATTESO CHE in data 2 novembre 2015 in sede di Osservatorio regionale, nelle more dell'approvazione della legge regionale di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province e alla città metropolitana di Roma capitale e di riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale, è stato stipulato tra la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale, le Province e le Organizzazioni Sindacali il documento recante "Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città Metropolitana di Roma Capitale" in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 56/2014 e dall'accordo sancito in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO CHE con il suddetto accordo le parti firmatarie hanno concordato, in particolare, che:

- il numero delle unità di personale soprannumerario che fuoriesce dagli enti di area vasta e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale è definito sulla base degli elenchi del personale predisposti, dai citati enti, sulla scorta dei relativi profili professionali e posizioni economiche allegate all'accordo stesso di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la Regione Lazio attuerà le procedure per la ricollocazione diretta, con conseguente inquadramento nei ruoli regionali, del personale individuato nei suddetti elenchi, con decorrenza 1° gennaio 2016;
- l'accordo è finalizzato alla ricollocazione diretta presso la Regione Lazio e gli enti Pubblici non economici dipendenti dalla medesima, del personale degli enti di area vasta e della citta Metropolitana di Roma capitale addetti alle funzioni non fondamentali, sulla base degli indirizzi previsti dall'articolo 3 comma 1, del citato D.M. del 14 settembre 2015;

ATTESO CHE in data 2 novembre 2015 la Regione Lazio ha provveduto ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014 mediante l'inserimento dei dati relativi al personale incluso nel suddetto Accordo nel Portale "Mobilità.Gov" con le modalità indicate nello stesso portale;

RICHIAMATA la legge di stabilità regionale n. 17 del 31dicembre 2015 e in particolare l'articolo 7 recante "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n.56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale" il quale prevede che:

- le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione e salvo il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni;
- la Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Citta metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione la struttura regionale subentrante nelle funzioni e compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero;
- resta fermo quanto stabilito dall'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale stipulato nell'ambito dell'Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015;
- la Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al punto precedente. Fino alla data di subentro le funzioni, oggetto di trasferimento continuano ad essere esercitate dalla città metropolitana di Roma capitale e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014 ed dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014;

VISTO l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale come da regolamento regionale n.1/2002;

CONSIDERATO che, ai fini della individuazione della struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, occorre fare riferimento

all'assetto organizzativo delle Direzioni e Agenzie regionali ed alla relativa declaratoria delle competenze come definite dal regolamento regionale n. 1/2002, e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto di individuare:

- nella Direzione regionale "Salute e politiche sociali" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità veterinaria previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Direzione regionale "*Lavoro*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi e politiche attive per il lavoro previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
- nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
- nella Direzione regionale "*Cultura, politiche giovanili e sport*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di beni, servizi ed attività culturali previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Direzione regionale "*Infrastrutture e Politiche Abitative*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di viabilità previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Agenzia regionale "*Turismo*" la struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO che il citato Accordo del 2 novembre 2015, come espressamente richiamato dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, prevede che il personale soprannumerario già appartenente alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle province ed individuato negli elenchi allegati allo stesso venga inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2016 nei ruoli della Regione Lazio, Giunta e Consiglio nonché nei ruoli degli enti pubblici dipendenti dalla stessa;

ATTESO CHE i seguenti enti pubblici dipendenti ARPA, ARSIAL, LAZIODISU provvederanno all'inquadramento del personale assegnato nei limiti delle facoltà assunzionali 2015-2016 (cessazioni 2014-2015), fermo restando l'eventuale sussistenza di eventuali posizioni infungibili che non potranno essere coperte con le suddette unità soprannumerarie;

ATTESA l'intercorsa corrispondenza con gli enti di area vasta in ordine alle funzioni o attività assegnate al personale in soprannumero da ricollocare;

PRESO ATTO delle interlocuzioni intervenute con il Consiglio Regionale nonché con ARPA, ARSIAL e LAZIODISU in ordine al personale da assegnare agli stessi;

RITENUTO di stabilire che, con propri provvedimenti, il Consiglio regionale della Regione Lazio e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla medesima Regione Lazio – ARSIAL, ARPA e LAZIODISU – secondo i rispettivi ordinamenti, provvedano all'inquadramento delle unità di personale come di seguito individuate con decorrenza 1° gennaio 2016, come previsto dal punto 6) dell'Accordo perla riallocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale sottoscritto in sede di osservatorio regionale in data 2 novembre 2015;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere all'inquadramento del rimanente personale, nei rispettivi ruoli del personale di comparto e della dirigenza della Giunta regionale della Regione Lazio, con decorrenza 1° gennaio 2016;

PRESO ATTO che n. 42 unità di personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale "*Mobilità.gov*", di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, sono riallocate nelle province e nella Città metropolitana di Roma capitale per lo svolgimento delle funzioni di polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, in attuazione del capo 2, primo punto, dell'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015 e di quanto previsto nella citata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, articolo 7, comma 9;

RILEVATO che in data 20 gennaio 2015 sono stati effettuati specifici incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, della citata legge regionale n. 17/2015;

TENUTO CONTO che, in esecuzione delle disposizioni di cui alla richiamata legge regionale n. 17/2015, occorre individuare, tra l'altro, le risorse finanziarie connesse alle spese del personale degli Enti di area vasta da trasferire ai sensi dell'articolo 89 della legge 7 aprile 2014 n. 56, nel rispetto dei criteri elencati al comma 8, lettera a), dell'articolo 7 della medesima legge regionale;

VISTO il disposto dell'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014 n. 56, secondo il quale: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali" ed, in particolare, i seguenti:

- articolo 3, comma 2: "Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito";
- articolo 4, comma 1: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle

funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

- a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente decreto;
- b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;
- d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti";

VISTI gli elenchi allegati alla presente deliberazione *sub* lettere da A a D, nei quali sono individuate le unità di personale assegnate, rispettivamente, al Consiglio Regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione Lazio, ARSIAL, ARPA e LAZIODISU;

VISTI gli elenchi allegati alla presente deliberazione *sub* lettere da E ad N, nei quali sono individuate le unità di personale assegnate, in funzione dei compiti da ultimo svolti in via prevalente da detto personale presso gli Enti di area vasta, secondo le comunicazioni da questi ultimi inoltrate alla Regione Lazio, rispettivamente alle Direzioni regionali specificate con la presente deliberazione quali strutture subentranti nell'esercizio delle funzioni non fondamentali ovvero a disposizione della Direzione regionale "Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi" per la successiva assegnazione in relazione alle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO che deve essere demandato alle Direzioni regionali competenti per materia, al fine di garantire il massimo coordinamento dell'attività amministrativa negli ambiti di rispettiva competenza, l'attuazione di quanto statuito dalla presente deliberazione e dalla legge regionale n.17/2015, articolo 7;

TENUTO CONTO che, nell'ambito dei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, destinati alle spese concernenti fondi per le risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a cura della Direzione regionale "*Programmazione economica*, *Bilancio*, *Demanio e patrimonio*" dovranno essere istituite specifiche articolazioni che consentano la separata evidenziazione dei fondi per il personale delle categorie e dirigenziale destinati esclusivamente al personale trasferito e distinti per ciascuno degli Enti di area vasta interessati;

RITENUTO, altresì, di demandare alla Direzione regionale "Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi" l'adozione di specifici atti di costituzione dei rispettivi fondi, per il personale del comparto e dirigenziale di ciascuno degli Enti di area vasta interessati, previa verifica congiunta della loro consistenza in rapporto alla numerosità del personale trasferito e della correlativa riduzione dei corrispondenti fondi presso ciascuno dei medesimi Enti;

CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, lett. b) della richiamata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, la Giunta regionale deve provvedere, sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, all'individuazione dei beni immobili da utilizzare per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali;

RILEVATO che l'esatta individuazione di tali beni dovrà necessariamente fondarsi sulla puntuale identificazione delle suddette funzioni e delle relative risorse umane, oggetto del presente provvedimento, ma dovrà essere attentamente valutata anche alla luce di ulteriori fattori non rilevabili in questa fase tra i quali, in particolare, si segnalano:

- l'analisi dello stato di fatto dei singoli immobili potenzialmente acquisibili dalla Regione non completamente desumibile dagli succitati inventari trasmessi alla Provincie ma che dovrà essere oggetto di specifiche rilevazioni *in loco*;
- la verifica dell'eventuale esistenza di immobili già di proprietà della Regione che potrebbero essere destinati all'esercizio delle nuove funzioni individuate con il presente provvedimento al fine di rendere più efficiente la gestione delle stesse;
- la verifica di potenziali situazioni di promiscuità nell'uso di alcuni immobili che, in base all'attuale dislocazione del personale delle Provincie, potrebbe determinarsi con l'assegnazione delle funzioni non fondamentali alla Regione;

RITENUTO quindi necessario rinviare a successivo provvedimento l'esatta individuazione dei beni mobili e immobili da trasferire in quanto strumentali all'esercizio delle funzioni come sopra individuate;

RITENUTO inoltre opportuno, per quanto attiene più specificatamente eventuali immobili già utilizzati o utilizzabili come sedi istituzionali, di demandare alla Direzione "*Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio*" l'adozione di un documento integrativo del vigente Piano di razionalizzazione delle sedi regionali, come da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale 1° dicembre 2015, n. 692, nel quale venga definita una proposta di riorganizzazione logistica del personale trasferito, sulla base dei criteri di razionalizzazione dell'uso degli spazi ad uso ufficio e di abbattimento della spesa per locazioni passive, così come disposto dall'articolo 21 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, nonché di ottimizzazione della fruibilità dei servizi al cittadino;

RITENUTO di stabilire che con successivo provvedimento potrà provvedersi ad emendare eventuali errori materiali nella redazione degli elenchi allegati alla presente deliberazione, nonché ad apportare rettifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie al fine di garantire la piena corrispondenza all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Roma capitale e delle province presso la Regione, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, tenuto conto della specifica destinazione, fino a concorrenza integrale, delle risorse finanziarie disponibili per il *turn over* della Regione Lazio e degli Enti da questa dipendenti per gli anni 2015 e 2016, salva l'eventuale sussistenza di eventuali posizioni infungibili;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 26.01.2016 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento

- di individuare le strutture della Giunta regionale subentranti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, già esercitati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle Province, unitamente alle risorse umane assegnate, come di seguito indicato:
 - nella Direzione regionale "Salute e politiche sociali" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità

- veterinaria previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Direzione regionale "*Lavoro*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi e politiche attive per il lavoro previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
- nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
- nella Direzione regionale "*Cultura, politiche giovanili e sport*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di beni, servizi ed attività culturali previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Direzione regionale "*Infrastrutture e Politiche Abitative*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di viabilità previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;
- nella Agenzia regionale " *Turismo*" la struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
- di individuare, altresì, nel Consiglio regionale e negli enti pubblici regionali dipendenti ARSIAL, ARPA e LAZIODISU le Amministrazioni destinatarie della ricollocazione del personale soprannumerario alle medesime assegnato come di seguito specificato;
- di stabilire che, con propri provvedimenti, il Consiglio regionale della Regione Lazio e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla medesima Regione Lazio ARSIAL, ARPA e LAZIODISU secondo i rispettivi ordinamenti, provvedano all'inquadramento, con decorrenza 1° gennaio 2016, delle unità di personale ricompreso negli allegati da A a D alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di inquadrare il personale ricompreso negli allegati elenchi da E ad N alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, nei rispettivi ruoli del personale di comparto e della dirigenza della Giunta regionale della Regione Lazio, con decorrenza 1° gennaio 2016 e di assegnarlo alla struttura regionale evidenziata in ciascuno dei richiamati elenchi ovvero a disposizione della Direzione regionale "Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi" per la successiva assegnazione in relazione alle esigenze dell'amministrazione;
- di rinviare a successivo provvedimento l'esatta individuazione dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio delle funzioni come sopra individuate, che saranno quindi trasferiti in proprietà all'Amministrazione regionale;
- di demandare alla Direzione "*Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio*" l'adozione di un documento integrativo del vigente Piano di razionalizzazione delle sedi regionali, come da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale 1° dicembre 2015, n. 692, nel quale venga definita una proposta di riorganizzazione logistica del personale basata

- sui criteri di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio, di abbattimento della spesa per locazioni passive e di ottimizzazione della fruibilità dei servizi al cittadino;
- di stabilire che, nelle more dell'adozione di detto documento, eventuali oneri relativi all'uso degli immobili nei quali il personale trasferito è dislocato, rimarranno a carico dei conduttori degli immobili stessi;
- di dare atto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Roma capitale e delle province presso la Regione, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale n. 17/2015, tenuto conto della specifica destinazione, e fino a concorrenza integrale, delle risorse finanziarie disponibili per il turn over della Regione Lazio e degli Enti da questa dipendenti per gli anni 2015 e 2016, salva l'eventuale sussistenza di eventuali posizioni infungibili;
- di demandare alle strutture regionali competenti l'adozione dei successivi e conseguenti atti;
- di stabilire che con successivo provvedimento potrà provvedersi ad emendare eventuali errori materiali nella redazione degli elenchi allegati alla presente deliberazione, nonché ad apportare rettifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie al fine di garantire la piena corrispondenza all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi" per la pubblicazione sul BUR e per la predisposizione dei contratti individuali di inquadramento nei ruoli della Giunta;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione Consiliare competente in materia di personale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità